



Ministero dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
Milazzo

ORDINANZA n° 29/2008

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Milazzo:

VISTO: il Decreto in data 18.06.2004 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indicato nel Corpo delle Capitanerie di Porto la struttura responsabile in materia di security, nel settore dei trasporti marittimi, sia in relazione a quanto disposto dal cap XI-2 della SOLAS 1974 e del relativo ISPS Code, che dal Regolamento Europeo n°725/2004;

VISTO: Il Capitolo XI -2 della Convenzione Internazionale SOLAS 74/84 recante “Misure Speciali per migliorare la sicurezza marittima”;

VISTO: il Codice ISPS (International Ship and Port Facility Security Code);

VISTO: il Regolamento CE n. 725/2004 in data 31.03.2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;

VISTA: la Circolare IMO/MSC n. 1111 del 07.06.2004;

VISTA: la Circolare Titolo “Port Security” n°01 in data 07.04.2004 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante “Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima – Applicazione dell’ ISPS Code agli impianti portuali”;

VISTA: la Circolare prot.n. 82/039023/II datata 22 giugno 2004;

VISTO: il Dispaccio prot. n. 82/044493/II datato 16 luglio 2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

VISTA: la Circolare titolo “Security” n° 17 datata 12 gennaio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto -6° Reparto;

VISTE: le “Valutazioni di sicurezza del porto di Milazzo” (Port facilities security assessment) rispettivamente approvate con Decreti n°61/2004 e n°40/2005 del Capo del Compartimento Marittimo;

VISTO: il Decreto Legislativo n°203 del 6 novembre 2007 “Attuazione della direttiva 2005/65/ CE relativa al miglioramento della sicurezza dei porti;

VISTO il Regolamento di Sicurezza per la disciplina delle operazioni di carico, scarico trasbordo, sosta e lavori a bordo delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido e/o gassoso, nonché per le operazioni di ormeggio e disormeggio, ancoraggio ed accesso nell’ambito della rada e del porto di Milazzo approvato con Ordinanza n° 20/83 del 16 luglio 1983;

RITENUTO: necessario emanare disposizioni di dettaglio in materia di servizi tecnico-nautici, alla luce delle vigenti disposizioni in materia di “Port Security” emanate dai competenti Organismi internazionali tenuto conto, in particolare del ruolo che i servizi tecnico-nautici possono svolgere in materia e in cooperazione con gli uffici marittimi avuto riguardo, soprattutto, alla circostanza che gli operatori dei servizi tecnico-nautici costituiscono quasi sempre il primo collegamento del porto con le navi;

VISTI: gli articoli 30, 81 e 1174 de Cod. Nav. e l’articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima).

ORDINA

ARTICOLO 1

Definizione di servizi tecnico-nautici

Ai fini della presente ordinanza sono servizi tecnico-nautici: il pilotaggio, il rimorchio, l’ormeggio, il battellaggio, il ritiro di residui oleosi e di rifiuti.

Prescrizioni comuni

Gli operatori dei servizi tecnico nautici che costituiscono, quasi sempre, il primo collegamento del porto con le navi, qualora rilevino aspetti che si presentino non regolari e che possano far temere rischi per la sicurezza da minacce, debbono prontamente rapportare alla Capitaneria di porto di Milazzo. Per la Corporazione Piloti, in particolare, si richiama il contenuto di precedente messaggistica con la quale sono stati concordate comunicazioni codificate per segnalare eventuali situazioni di emergenza.

ARTICOLO 2

Individuazione degli operatori

Ai fini della pronta individuazione da parte delle navi, i mezzi nautici di piloti, ormeggiatori e battellieri devono essere chiaramente riconoscibili tramite le **scritte** del servizio al quale sono destinati. Il personale invece deve essere dotato di **tesserino di riconoscimento** con fotografia e con indicazioni in italiano e inglese, secondo specifico modello unico nazionale proposto dalle associazioni di categoria ed approvato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Per quanto riguarda, invece, i restanti esercenti i servizi tecnico-nautici (rimorchiatori, chiatte per raccolta rifiuti e residui oleosi) per i quali le predette prescrizioni non si reputano necessarie, è tuttavia indispensabile che i comandanti degli stessi devono assicurarsi che non siano presenti a bordo estranei agli equipaggi e materiali non autorizzati.

ARTICOLO 3

Obblighi degli esercenti i servizi tecnico-nautici

Gli esercenti i servizi tecnico-nautici devono adempiere alle regole della presente ordinanza quando interagiscono con navi soggette al codice ISPS, in particolare:

Servizi prestati con ausilio di unità navali

- a) Il comandante dell'unità navale è il responsabile della security della predetta unità (ship security officer) e del rispetto della presente ordinanza;
- b) Durante l'interfaccia con navi soggette al codice ISPS devono essere osservate, come appropriato, le regole di security di cui all'allegato 1;

Inoltre:

- a richiesta della nave il comandante dell'unità sottoscrive la DOS;
- il Comandante dell'unità deve tenere apposito registro per la security (*security log*) secondo il formato di cui all'allegato 2;

Servizi prestati senza l'ausilio di unità navali

Qualora i servizi nautici siano resi senza l'ausilio di mezzi nautici devono essere osservate le seguenti norme:

- a) deve essere nominato un responsabile per la security che assicuri lo scambio di informazioni richiesto dalla nave o dal PFSO (Port Facility Security Officer);
- b) devono essere predisposte adeguate procedure per rendere identificabile e riconoscibile il personale ed i mezzi impiegati.

ARTICOLO 4

Disposizioni per il gruppo battellieri

In considerazione del delicato compito espletato dal gruppo battellieri, i quali costituiscono il collegamento nave – porto di navi alla fonda oppure ormeggiate a pontili non percorribili da persone, navi che trasportano prodotti petroliferi, si dispone che i battellieri debbano essere forniti, dagli agenti marittimi, dell'**elenco dell'equipaggio, delle persone e dei beni destinati a bordo delle navi**. Prima di lasciare la banchina per dirigere verso la nave, i battellieri devono riscontrare che non siano presenti sul battello materiali non dichiarati e devono controllare l'identità delle persone e la presenza delle stesse nell'elenco degli autorizzati a raggiungere la nave. In caso di presenza di materiali sconosciuti o di persone non comprese negli elenchi, i battellieri non partono e danno pronta informazione all'Autorità Marittima.

ARTICOLO 6

NORME SANZIONATORIE

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che entra in vigore dal 1° aprile 2008. I contravventori alle disposizioni della presente

ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato, a norma degli articoli 1174 del Codice della Navigazione e 650 del Codice Penale.

Milazzo lì 17/03/2008

**F.to Il COMANDANTE
C.F. (CP) Massimo TOMEI**

Regole di security da osservarsi in porto (Port security code)

1. Misure di security per il controllo degli accessi.

Access Control Security measures

- Identificare qualsiasi persona che sale a bordo
- *Positively identify anyone accessing the craft*
- Limitare fisicamente l'accesso all'unità e alle sue aree ristrette (plancia e sala macchina)
- *Limit physical access to the craft and its sensitive areas (bridge and engine room)*
- Controllare e verificare i bagagli a bordo e le provviste
- *Check and screen packages, supplies and stores*

2. Misure per le attività di security (durante le attività nave-nave o nave –porto).

Activity security measures (when conducting ship-to-ship or ship to port facilities activity.

- Chiudere tutti gli accessi e le uscite non in uso
- *Secure all unused exit / entrance doors.*
- Verificare con regolarità evidenze di manomissioni (serrature danneggiate, segni di vandalismo, porte aperte etc)
- *Check for evidence of tampering regularly (e.g. damaged locks, vandalism, open doors etc).*
- Negare l'accesso a bordo alle persone non autorizzate
- *Deny access to unauthorized persons to come on board.*
- Segnalare alle Autorità qualsiasi pacco, bagaglio o provviste sospetto o abbandonato trovato a bordo.
- *Report any suspicious or unattended packages, baggage or stores found on board tot h relevant authority .*

3. Misure per le attività di security durante al navigazione in acque portuali e della rada.

Security measures activity while navigating in port waters

- Mantenere una attenzione consapevole per qualsiasi unità o attività sospette.

- *Maintain situational awareness for any suspicious activity or craft.*
- Segnalare alle autorità qualsiasi attività o unità sospette.
- *Report any suspicious activity or craft to the appropriate authority.*

4. Misure di security relative ai mezzi di comunicazione.

Communication security measures and contact information.

- I mezzi di comunicazione devono essere prontamente disponibili per riferire alle autorità qualsiasi incidente o attività sospette.
- *Communication equipment readily available for reporting of incident or suspicious activity to relevant authority.*
- Per riferire qualsiasi unità o attività sospetta o per ottenere informazioni in materia di security contattare la Sala operativa della Capitaneria di Porto o la Polizia di frontiera.
- *To report any suspicious activity or craft or person or seek security advice, please contact Coast Guard Station or Police*

ALLEGATO 2

Security Log

NOME DELL'UNITA': _____

[illegible]